

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art.

27-bis Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e

Registrato a Brescia 2

dell'art. 82, 3° e 5° comma, D.Lgs. 117/2017

il 09/11/2020

Repertorio n. 13931

Raccolta n. 8166

al N. 47346 Serie 1T

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Euro //

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventidue ottobre duemilaventi,

in Brescia nel mio Studio in Piazza Vittoria n. 11,

alle ore 18,05

lì, 22-10-2020

Avanti a me Fabio Barca Notaio residente in Brescia iscritto

presso il Collegio Notarile di detta città è presente il si-

gnor

CAPRINI Giancarlo nato a Remedello (BS) il 26 luglio 1946,

domiciliato per la carica come appresso,

il quale mi dichiara di intervenire al presente atto quale

Presidente del Consiglio Direttivo dell'

ASSOCIAZIONE OPERAZIONE LIETA ONLUS con sede in Brescia Via

E. Ferri n. 75, codice fiscale 98045260175, iscritta nel re-

gistro delle Onlus a far data dal 2 ottobre 2002.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo

il quale mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è

riunita e costituita in seconda convocazione - essendo la

prima andata deserta - l'Assemblea degli associati della sud-

detta associazione per discutere e deliberare sul seguente

	ORDINE del GIORNO:	
	Approvazione nuovo Statuto in attuazione del Codice del Terzo	
	Settore approvato con D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.	
	Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e di	
	statuto, il comparente signor CAPRINI Giancarlo che, chiaman-	
	do me Notaio a redigere il presente verbale, constata e dà	
	atto:	
	- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata	
	per il giorno 10 ottobre 2020 in prima convocazione e per og-	
	gi alle ore 18,00 in seconda convocazione, in conformità al-	
	l'art. 7 del vigente Statuto;	
	- che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;	
	- di aver oggi preventivamente accertato l'identità dei pre-	
	senti;	
	- che oggi sono qui presenti n. 11 (undici) associati aventi	
	diritto al voto, su un totale di n. 16 (sedici) associati che	
	tali siano a seguito della regolare relativa formalizzazione	
	ai sensi del vigente Statuto, di cui, più precisamente, n. 6	
	(sei) in proprio e n. 5 (cinque) per delega, secondo la se-	
	guente elencazione di presenti/assenti:	
	* CAPRINI Giancarlo: qui presente,	
	* MOLINARI Luigi: presente per delega al signor Caprini Gian-	
	carlo;	
	* BUIZZA Stefano: presente in proprio;	
	* VENTURI Anna Irene: presente per delega al signor Buizza	

	Stefano;	
	* BUIZZA Cristina: presente in proprio;	
	* GAMBA Pietro: presente per delega alla signora Buizza Cri-	
	stina;	
	* BOGHI Paola: presente in proprio;	
	* VALOTTI Gaetano: presente per delega alla signora Boghi	
	Paola;	
	* GUERRINI Lazzaro: presente in proprio;	
	* BERARDI Sergio: presente per delega al signor Guerrini Laz-	
	zaro;	
	* PICCINELLI Maria Cecilia: presente in proprio;	
	* GIUFFREDI Francesca: assente	
	* DAVELLI Agostino: assente	
	* METELLI Graziella: assente	
	* BERNOCCHI Giulio: assente	
	* CAVAGNA Liliana: assente;	
	- che per il Consiglio direttivo è presente egli Presidente	
	nonchè i Consiglieri signori GUERRINI Lazzaro, BUIZZA Cristi-	
	na, BOGHI Paola, BUIZZA Stefano, PICCINELLI Maria Cecilia,	
	assenti giustificati i Consiglieri signori BERARDI Sergio,	
	MOLINARI Luigi, GAMBA Pietro, VALOTTI Gaetano, VENTURI Anna	
	Irene, GIUFFREDI Francesca, DAVELLI Agostino, METELLI Gra-	
	ziella e BERNOCCHI Giulio;	
	- che gli associati qui presenti risultano legittimati, ai	
	sensi di legge e di statuto, ad intervenire alla presente as-	

	semblea e nulla osta al relativo diritto di voto, come pre-	
	viamente accertato dal Presidente;	
	- che chi interviene si dichiara sufficientemente informato	
	sull'Ordine del Giorno;	
	- che pertanto l'Assemblea, anche alla luce della normativa	
	in materia di adeguamenti statutari e dei relativi termini	
	per le delibere c.d. "semplificate", è validamente costituita	
	ai sensi del predetto art. 7 dello Statuto e perciò idonea a	
	deliberare.	
	Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno il Presiden-	
	te illustra i motivi per cui si configura necessario adottare	
	un nuovo Statuto in totale conformità alla normativa di cui	
	al D.Lgs. 117/17, e successive modifiche e integrazioni, pro-	
	cedendo con tutte le modifiche richieste dalla legge.	
	A tal uopo illustra ai presenti il nuovo testo di tale Statu-	
	to, composto da n. 24 articoli, Statuto che è rimasto deposi-	
	tato presso la sede sociale nei giorni antecedenti ad oggi	
	affinchè tutti gli associati e i membri del Consiglio diret-	
	tivo potessero prenderne opportuna conoscenza.	
	Effettuata la relativa proposta da parte del Presidente,	
	l'Assemblea unanime, con il voto favorevole di tutti presen-	
	ti, espresso per alzata di mano, e quindi con il voto di n.	
	11 (undici) associati, su un totale di n. 16 (sedici) aventi	
	diritto,	
	d e l i b e r a:	

	1) di approvare integralmente un nuovo testo di Statuto com-	
	posto da n. 24 articoli, come allegato al presente atto sotto	
	"A", e sopra illustrato, dando atto che il funzionamento de-	
	gli organi sociali, che permangono nell'attuale composizione,	
	è regolato dal nuovo Statuto come sopra allegato;	
	2) di conferire al Presidente dell'Associazione o, in sua as-	
	senza o impedimento, ad un membro del Consiglio Direttivo, o-	
	gni più ampio ed opportuno potere per dare esecuzione alla	
	delibera assunta e per addivenire a tutte le pratiche ed a	
	tutti gli atti necessari od opportuni, anche ai fini prope-	
	deutici e pubblicitari, per il perfezionamento di quanto so-	
	pra deliberato, il tutto da effettuarsi nel pieno rispetto di	
	ogni modalità di legge e con particolare riferimento alla fu-	
	tura iscrizione dell'associazione al Registro unico nazionale	
	del Terzo Settore (RUNTS), che potrà essere curata diretta-	
	mente dai predetti membri dell'organo direttivo, in via di-	
	sgiunta tra loro, mediante assolvimento di ogni incombente	
	necessario od opportuno e con facoltà di rilasciare qualsiasi	
	dichiarazione occorrente.	
	===	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-	
	rola, la seduta viene tolta alle ore 18,53.	
	Del che io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto	
	con l'allegato al comparente.	
	L'atto stesso viene firmato dal Presidente e da me Notaio qui	

	in calce ed a margine dell'altro foglio, nonchè sull'allega-	
	to, alle ore 18,55.	
	Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da	
	me Notaio completato a mano su due fogli occupati con lo	
	scritto per cinque pagine e della presente sesta sin qui.	
	F.TO GIANCARLO CAPRINI	
	F.TO FABIO BARCA NOTAIO L.S.	
	Allegato "A" al n. 13931/8166 di repertorio e raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 1 - Costituzione, durata e sede	
	È costituita l'Associazione avente le caratteristiche di or-	
	ganizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per	
	gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 denominata "AS-	
	SOCIAZIONE OPERAZIONE LIETA - Organizzazione di volontariato	
	- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", di segui-	
	to semplicemente Associazione.	
	L'Associazione utilizza quale acronimo "ASSOCIAZIONE OPERA-	
	ZIONE LIETA - ODV Onlus"	
	L'Associazione, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo	
	Settore", utilizzerà nella propria denominazione ed in qual-	
	sivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubbli-	
	co, la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità so-	
	ciale o l'acronimo Onlus sino al periodo di imposta successi-	

	vo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui	
	all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, si-	
	no all'inizio del periodo d'imposta successivo all'iscrizione	
	dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Set-	
	tore.	
	Avveratasi la predetta condizione, l'Associazione assumerà	
	nella propria denominazione e utilizzerà negli atti, nella	
	corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazio-	
	ne "Associazione Operazione Lieta - Organizzazione di Volon-	
	tariato o ODV".	
	L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro	
	ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di ugua-	
	glianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne.	
	L' Associazione avrà durata illimitata.	
	L'Associazione fissa la propria sede in BRESCIA.	
	Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso	
	Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deli-	
	berata dal Consiglio Direttivo.	
	L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o	
	all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi	
	secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà discipli-	
	nato da apposito Regolamento.	
	ART. 2 - Finalità e attività di interesse generale.	
	L'Associazione, sino al periodo di imposta successivo all'au-	
	torizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101,	

	comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, sino all'inizio	
	del periodo d'imposta successivo all'iscrizione dell'Associa-	
	zione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, perse-	
	gue esclusivamente e senza scopo di lucro finalità di solida-	
	rietà sociale, svolgendo attività nel settore del volontaria-	
	to, dell'istruzione, della formazione, dell'assistenza socia-	
	le e sanitaria, della beneficenza e della tutela dei diritti	
	civili, sia in Italia che all'estero, a favore di persone	
	svantaggiate, con divieto di svolgere attività diverse ad ec-	
	cezione di quelle ad esse direttamente connesse e che in ogni	
	caso non assumano carattere prevalente. Per il conseguimento	
	dei propri scopi l'associazione in occasione di ricorrenze	
	particolari e di campagne di sensibilizzazione potrà altresì	
	promuovere raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offer-	
	te di oggetti di modico valore, sempre con il carattere di	
	occasionalità.	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
	di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti	
	necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a	
	qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.	
	A decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizza-	
	zione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma	
	10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, a decorrere dal periodo	
	d'imposta successivo all'iscrizione dell'Associazione nel Re-	
	gistro unico nazionale del Terzo Settore, l'Associazione per-	

	seguirà, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche per lo	
	svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via prin-	
	cipale, delle seguenti attività di interesse generale:	
	* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di in-	
	teresse generale;	
	* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche e-	
	ditoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-	
	rale.	
	In particolare, l'Associazione si prefigge di perseguire e-	
	sclusivamente attività nel settore del volontariato, dell'i-	
	struzione, della formazione, dell'assistenza sociale e sani-	
	taria, della beneficenza e della tutela dei diritti civili,	
	sia in Italia che all'estero, a favore di persone svantaggia-	
	te, con divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di	
	quelle ad esse direttamente connesse e che in ogni caso non	
	assumano carattere prevalente.	
	L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Diret-	
	tivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende	
	svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, se-	
	condarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di	

	interesse generale.	
	Al fine di finanziare le proprie attività di interesse gene-	
	rale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività	
	ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta	
	a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non cor-	
	rispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche	
	mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione	
	o erogazione di beni o servizi di modico valore.	
	TITOLO II. ADERENTI	
	ART. 3 - Ammissione	
	Sono aderenti dell'Associazione, con un minimo di 7 (sette),	
	tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e	
	gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che	
	condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per	
	realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita	
	dal Consiglio Direttivo.	
	In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti	
	del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle or-	
	ganizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cin-	
	quanta per cento degli enti aderenti.	
	Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa	
	domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di	
	condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno	
	ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regola-	
	menti.	

	Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine	
	alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la delibera-	
	zione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro de-	
	gli associati.	
	Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di gior-	
	ni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la	
	domanda si intende senz'altro accolta.	
	Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso	
	di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata	
	dal Consiglio Direttivo agli interessati.	
	In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, en-	
	tro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima	
	riunione utile.	
	ART. 4 - Adesione e attività di volontariato.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può	
	essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in	
	ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.	
	L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore	
	di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare	
	all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'appro-	
	vazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti,	
	per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stes-	
	sa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.	
	Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associa-	

	tivo e delle modalità associative. È pertanto espressamente	
	esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla	
	vita associativa; tutti i soci godono del diritto di eletto-	
	rato attivo e passivo.	
	L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si	
	avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei	
	propri associati o delle persone aderenti agli enti associa-	
	ti, iscritti in un apposito Registro.	
	L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spon-	
	taneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare	
	al volontario solo le spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate per l'attività prestata, in Italia e all'estero, alle	
	condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusi-	
	vamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento	
	oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare	
	l'attività svolta.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'atti-	

	vità non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.	
	ART. 5 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.	
	Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.	
	La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.	
	L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.	
	La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.	
	Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.	
	ART. 6 - Volontari e Assicurazioni Obbligatorie	
	I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività	

	di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso	
	terzi.	
	TITOLO III. ORGANI	
	ART. 7 - Organi dell'Associazione	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli aderenti;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente del Consiglio Direttivo;	
	d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi pre-	
	visti dalla legge.	
	ART. 8 - Composizione dell'Assemblea	
	L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione	
	ed è l'organo sovrano della stessa.	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono i-	
	scritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.	
	Ciascun associato ha un voto.	
	È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero,	
	in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.	
	ART. 9 - Convocazione	
	L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del	
	Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese	
	di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed en-	
	tro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio pre-	
	ventivo.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione,	

	senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si	
	abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati	
	almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.	
	L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e	
	dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convoca-	
	zione, e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e	
	firmata da almeno un socio su tre.	
	L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede	
	sociale, purché in Italia.	
	Nei casi ritenuti opportuni da Consiglio Direttivo, indicati	
	nell'avviso di convocazione, l'assemblea dei soci può svol-	
	gersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò	
	alle seguenti condizioni:	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	

	La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti	
	il presidente ed il segretario, se nominato.	
	ART. 10 - <i>Assemblea ordinaria</i>	
	All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:	
	a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;	
	b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;	
	c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca	
	dell'Organo di controllo;	
	d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività	
	dell'Associazione;	
	f) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque de-	
	nominati, stante il divieto di cui all'articolo 20 dello Sta-	
	tuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;	
	g) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio	
	preventivo;	
	h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statu-	
	to alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima	
	convocazione, con la presenza della maggioranza degli asso-	
	ciati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convo-	
	cazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in	
	proprio o per delega.	
	L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, deli-	

	bera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.	
	Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.	
	La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.	
	ART. 11 - Assemblea straordinaria	
	All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:	
	a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;	
	c. la devoluzione del patrimonio;	
	d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.	
	L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.	
	In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.	

	Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patri-	
	monio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati	
	dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti de-	
	gli associati sia in prima che in seconda convocazione.	
	Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.	
	La delega non può essere conferita né ai membri degli organi	
	amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associa-	
	zione.	
	ART. 12 - Il Consiglio Direttivo	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo com-	
	posto da 3 (tre) a 12 (dodici) membri eletti dall'Assemblea	
	dei soci per la durata di tre anni.	
	Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice-	
	presidente e un Segretario.	
	Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i li-	
	miti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da	
	apposito Regolamento.	
	Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi mem-	
	bri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in	
	ordine al compimento degli atti fondamentali della vita asso-	
	ciativa.	
	Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza ef-	

	fettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità	
	prevale il voto di chi presiede.	
	Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal	
	Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età	
	dei presenti.	
	Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito	
	libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presi-	
	dente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne	
	abbiano motivata ragione alla visione.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche	
	in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti	
	condizioni:	
	- che sia consentito al presidente del consiglio di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	- che sia consentito al verbalizzate di percepire adeguata-	
	mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti	
	il presidente ed il verbalizzante.	

	Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazio-	
	ni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed al-	
	la loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Rego-	
	lamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione,	
	la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo	
	l'approvazione dell'Assemblea.	
	Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previ-	
	sti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse gene-	
	rale, purché ad esse secondarie e strumentali.	
	Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi	
	dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere	
	revocato con delibera dell'Assemblea.	
	La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Con-	
	siglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed	
	è immediatamente esecutiva.	
	Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno de-	
	terminato il provvedimento di revoca, egli può adire il Col-	
	legio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della	
	deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della	
	revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.	
	In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il	
	Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione,	
	chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.	
	Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Di-	

	rettivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal ca-	
	so il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero	
	il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in	
	carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezio-	
	ni per il nuovo Consiglio Direttivo.	
	Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade	
	dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o	
	chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizio-	
	ne, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad	
	esercitare uffici direttivi.	
	ART. 13 - Il Presidente del Consiglio Direttivo	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente	
	dell'Associazione.	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza	
	assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata	
	dal componente più anziano di età.	
	Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.	
	L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli	
	aderenti, può revocare il Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente	
	l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; even-	
	tuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono oppo-	
	nibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico na-	
	zionale del Terzo settore.	
	Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea	

	dei soci.	
	Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria	
	amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza	
	egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che	
	dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena	
	possibile.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio	
	Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.	
	Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione;	
	verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne	
	promuove la riforma.	
	Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli at-	
	ti, dei registri e dei libri associativi.	
	ART. 14 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo	
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta	
	questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.	
	Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi	
	prova dell'impedimento del Presidente.	
	ART. 15 - Il Segretario del Consiglio Direttivo	
	Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle a-	
	dunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscri-	
	vendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Con-	
	siglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività.	
	Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di	
	quelli obbligatori per legge.	

	ART. 16 - L'Organo di controllo	
	L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quan-	
	do è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.	
	L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.	
	L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo	
	Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in cari-	
	ca tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi compo-	
	nenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui	
	all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzati-	
	vo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funziona-	
	mento.	
	All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitorag-	
	gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il	
	Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	Qualora previsto o consentito dalla Legge, all'Organo di con-	
	trollo è pure deputata la revisione legale dei conti.	

	La riunione dell'Organo di controllo, potranno tenersi anche	
	per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applli-	
	cano le disposizioni sopra previste all'articolo 12, per le	
	adunanze dell'organo direttivo.	
	TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO	
	ARTICOLO 17 - <i>Patrimonio</i>	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio fun-	
	zionamento e per lo svolgimento della propria attività da:	
	- quote associative;	
	- contributi degli aderenti;	
	- contributi pubblici e privati;	
	- donazioni e lasciti testamentari;	
	- rendite patrimoniali;	
	- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche	
	svolte in forma organizzata e continuativa;	
	- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di inte-	
	resse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stes-	
	se, nei limiti ex lege previsti;	
	- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e	
	all'art. 84 del D.Lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;	
	- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previ-	
	sti;	
	- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite	
	dall'associazione.	
	ARTICOLO 18 - <i>Patrimonio, contributi e convenzioni.</i>	

	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e	
	immobili.	
	Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in	
	apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e	
	consultabile da tutti gli aderenti.	
	L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei	
	trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.	
	Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accetta-	
	te dal Consiglio Direttivo.	
	I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inven-	
	tario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità sta-	
	tutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli	
	atti necessari.	
	Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Di-	
	rettivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti	
	necessari per la stipula.	
	ART. 19 - Bilancio	
	Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio	
	di esercizio e un bilancio preventivo.	
	L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il	
	31 dicembre di ogni anno.	
	Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale,	
	dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e	

	degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le	
	poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale	
	dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle fina-	
	lità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il	
	carattere secondario e strumentale delle attività diverse.	
	Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite,	
	proventi o entrate comunque denominate, inferiori ai limiti	
	ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendi-	
	conto per cassa.	
	Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di	
	uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione	
	sull'andamento economico - finanziario prefigurato.	
	Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bi-	
	lancio sociale.	
	Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Diretti-	
	vo è convocato per la predisposizione del bilancio d'eserci-	
	zio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il	
	mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predispo-	
	sizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazio-	
	ne dell'Assemblea.	
	I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'As-	
	sociazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea con-	
	vocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli	
	associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associa-	
	zione a spese del richiedente.	

	ART. 20 - Avanzi di gestione	
	L'Associazione, sino al periodo di imposta successivo all'au-	
	torizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101,	
	comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, sino all'inizio	
	del periodo d'imposta successivo all'iscrizione dell'Associa-	
	zione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, non	
	potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di	
	gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distri-	
	buzione non siano imposte per legge o siano effettuate a fa-	
	vore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fan-	
	no parte della medesima ed unitaria struttura.	
	Parimenti, l'Associazione, sino al periodo di imposta succes-	
	sivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui	
	all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, si-	
	no all'inizio del periodo d'imposta successivo all'iscrizione	
	dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Set-	
	tore, ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di ge-	
	stione per la realizzazione delle attività istituzionali e di	
	quelle ad esse direttamente connesse.	
	Avverata la predetta condizione, il patrimonio dell'Associa-	
	zione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,	
	entrate comunque denominate, dovrà essere esclusivamente uti-	
	lizzato per lo svolgimento delle attività di interesse gene-	
	rale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini del-	

		l'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche.	
		Parimenti sarà vietata la distribuzione, anche indiretta ai	
		sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili	
		ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
		chiunque compresi fondatori, lavoratori e collaboratori, am-	
		ministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche	
		nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
		individuale del rapporto.	
		ART. 21 - Libri Sociali Obbligatori	
		L'Associazione tiene:	
		- il Registro dei Volontari;	
		- il Libro degli Associati;	
		- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-	
		blea;	
		- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
		Direttivo;	
		- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
		di controllo;	
		- il Libro degli Inventari.	
		Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali,	
		previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il	
		quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro	
		15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le even-	
		tuali modalità di presa in visione o di estrazione delle co-	
		pie.	

	Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la relativa	
	competenza è rimessa all'Organo di Controllo stesso.	
	TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 22 - <i>Scioglimento</i>	
	In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa	
	dell'Associazione il patrimonio residuo, sino al periodo di	
	imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Euro-	
	pea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e,	
	comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'i-	
	scrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del	
	Terzo Settore, sarà devoluto, salvo diversa destinazione im-	
	posta dalla legge, a favore di altre ONLUS le cui finalità	
	siano assimilabili a quelle dell'Associazione o a fini di	
	pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al-	
	l'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.	
	662, 190.	
	Successivamente, il patrimonio residuo, previo parere positi-	
	vo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs.	
	117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla	
	legge, sarà devoluto, fermo restando il divieto di distri-	
	buirlo tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti gli organi sociali, ad al-	
	tra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni	
	dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Socia-	

	le.	
	ART. 23 - Clausola compromissoria	
	Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria,	
	che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'As-	
	sociazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del con-	
	tratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa	
	al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri,	
	amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascu-	
	na delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così e-	
	letti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale	
	di Brescia.	
	Gli arbitri giudicheranno <i>ex bono et aequo</i> , senza formalità	
	di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta	
	giorni.	
	ART. 24 - Legge applicabile	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla	
	disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Co-	
	dice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di	
	settore.	
	F.TO GIANCARLO CAPRINI	
	F.TO FABIO BARCA NOTAIO L.S.	